

Città di JESOLO

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

N. 66 del 29. 05. 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Jesolo;

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm. ii. ed in particolare l'art.36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. n. 5 all'art. n. 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Vista l'art. n. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree, demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n.616 del 1977;

Vista la L.n.59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L. R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 04/11/2002 e ss. mm.;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006 dispaccio n. 34660 recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio;

Visto il Decreto della Regione Veneto n. 139 del 13/02/2020 *Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2020 ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 2018;*

Viste le vigenti ordinanze e l'Ordinanza di "Sicurezza balneare" dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo;

Visto il Regolamento dell'Uso Del Demanio Marittimo, approvato con delibera di C.C. del 30/03/2015 n. 49;

Vista la precedente Ordinanza Comunale Dirigenziale sulle attività balneari n. 51 del 30/04/2019;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Jesolo, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Ritenuto indispensabile, quindi provvedere per quanto di competenza alla regolamentazione delle attività di salvataggio;

Visto l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 27/02/2020 con il quale viene individuato il funzionario preposto agli adempimenti conseguenti al trasferimento presso i comuni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo aventi finalità turistico-ricreative nel Dirigente del Settore Tecnico arch. Ivo Rinaldi;

ORDINA

Art.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La **stagione balneare è compresa nel periodo tra il 6 giugno e il 20 settembre** nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Jesolo.
 - Durante la stagione balneare presso tutte le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
 - Il salvataggio è un servizio rivolto alla collettività dei bagnanti, esso quindi deve essere prestato durante la stagione balneare, indipendentemente dall'apertura al pubblico della struttura balneare.
 - L'Amministrazione comunale comunica in modo chiaro ed inequivocabile i limiti dei tratti di mare non sorvegliati, mediante posizionamento in arenile di cartelli ben visibili al limite dell'area, riportanti la dicitura "*limite area non servita dal servizio di salvataggio*" in più lingue (tedesco, inglese).
 - Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente e il 5 giugno, i servizi di salvamento devono essere prestati obbligatoriamente nei giorni festivi e prefestivi garantendo quantomeno il cinquanta per cento del servizio di salvataggio per ogni comparto con le modalità del periodo in orario ridotto del successivo art. 5 servizio di salvataggio.
2. È data facoltà ai soggetti operanti sull'arenile di utilizzare l'area in concessione anche al di fuori della stagione balneare (così come definita al precedente punto 1.) previa comunicazione scritta almeno otto giorni prima anche specificando le modalità e i tempi di decorrenza del servizio di salvataggio, prima all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Jesolo e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo e a condizione che vengano garantiti i sotto specificati servizi.

I periodi di apertura pre e post stagione prima:
Per il solo uso elioterapico del demanio marittimo. In questo caso non è necessario attivare i servizi di salvataggio e primo soccorso sull'arenile, ma dovrà essere esposta adeguata segnaletica informativa per il turista redatta in più lingue (tedesco, inglese) con la seguente dicitura: **STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO.** Inoltre, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso;

 - assicurare, nelle aree in concessione demaniale marittima, la presenza del materiale di primo soccorso;
 - evitare di offrire servizi specifici (come ad esempio, a titolo indicativo, il noleggio e la locazione di natanti da diporto da spiaggia, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione.”
 - Per offrire la possibilità di balneazione sicura. In questo caso dovranno essere attivati dunque i discendenti presidi di sicurezza della balneazione.
3. Resta inteso che in caso di aree interdette da ordinanze per lavori di preparazione dell'arenile o ripascimento, i servizi dovranno essere riattivati non appena l'area sia disponibile.
4. Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi tutti i servizi indicati nelle Linee Guida per la Gestione dei Servizi sull'Arenile (carta dei servizi sull'arenile) approvate con Delibera di Giunta il 28/04/2015 al n. 120, con le modalità e gli standard previsti dalle stesse.

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Jesolo, sono destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 500 metri dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza "sulle Attività Balneari", dell'Ordinanza Sindacale di divieto di Balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento, dalle ordinanze di "Sicurezza Balneare" e dal Regolamento

di disciplina della navigazione da diporto della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, nonché delle ordinanze e/o atti emessi, per i rispettivi ambiti, degli enti competenti.

Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i segnali previsti per il subacqueo, con sagola non più lunga di 7 metri.

2. Analogamente, i concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti, ovvero segnalare opportunamente i limiti delle acque "sicure" (metri 1,50 di profondità livello medio mare) entro il quale è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto, così come previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima, mediante apposizione di boe di colore bianco.

Art. 3 -PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

Art. 3.a - Divieti

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali;
- nelle zone dichiarate inquinate;
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

E' inoltre vietato sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

- 1) disporre sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone e/o dei mezzi di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, nonché il deposito di materiali e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso;
- 2) far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate, le unità autorizzate al traino dei galleggianti comunemente denominati big-banana possono ormeggiare in ore diurne dalle ore 9.30 alle ore 19.00 all'interno dell'apposito corridoio di lancio in numero massimo di una. La correlazione fra corridoio di lancio e unità dovrà risultare da annotazione sull'autorizzazione comunale all'esercizio.
- 3) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, anche non a motore, è fatta eccezione per gli automezzi delle Forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e quelli impiegati dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, nonché per le carrozzine ortopediche elettriche utilizzate dagli aventi bisogno;
- 4) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;
- 5) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- 6) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura sull'arenile o in mare;
- 7) conferire il rifiuto spiaggiato e/o i sacchi dei rifiuti urbani in prossimità di strutture fisse e/o mobili (ombrelloni, lettini, piccoli natanti, torrette di salvataggio, pontili ecc.) che non consentano ai mezzi della raccolta di effettuare le corrette manovre in sicurezza;
- 8) campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;
- 9) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno o molestie, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge; i concessionari possono, previa autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine della stagione balneare;
- 10) esercitare attività, arti, mestieri non espressamente autorizzati dal Comune;

- 11) organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- 12) effettuare la pubblicità (salvo specifica autorizzazione) sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante la distribuzione e lancio dei volantini anche a mezzo di aerei;
- 13) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante salvo specifica autorizzazione;
- 14) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Art. 3.b - Obblighi

I concessionari devono:

1. adoperarsi affinché siano rispettati i divieti di cui sopra;
2. permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di transito dell'arenile, qualora nelle immediate vicinanze non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti, garantire anche lo spazzamento periodico della sabbia dalla passeggiata lastricata;
3. aver predisposto, almeno ogni 200 metri di fronte della concessione, un ingresso libero al mare costituito da un percorso di larghezza minima di metri 1,50 accessibile ai soggetti diversamente abili;
4. segnalare, in modo ben visibile, con la messa in sicurezza la presenza di buche, fossi, scogli, eventuali situazioni pericolose per i fruitori dell'arenile con posizionamento di cartelli posti in più lingue (inglese, tedesco, francese) riportanti la dicitura "Attenzione pericolo a causa di ..." oltre ad ogni eventuale situazione di potenziale pericolo per l'utenza e delimitare la zona con nastro colorato bianco e rosso, anche nelle aree libere ricomprese nel settore o antistanti ad esso,
5. segnalare con apposito cartello i confini dell'area in concessione per posa ombra, dell'area libera, onde consentire gli utenti della spiaggia di distinguere in modo chiaro le zone libere da quelle in concessione;
6. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi; i concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile sono tenuti altresì a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento;
7. i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino alla riva del mare nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia oltre che alla custodia, alla pulizia e alla fruizione dei servizi igienici;
8. effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani utilizzando gli appositi sacchi di colore blu trasparente per la frazione "imballaggi in vetro, plastica e lattine" e trasparenti neutri per il rifiuto "secco non riciclabile", i sacchi dovranno essere disposti nelle modalità concordate con la società incaricata del servizio; tali sacchi vanno inseriti negli appositi contenitori ben evidenziati dai colori standard imposti dall'Amministrazione collocati sia lungo la passeggiata che lungo la battigia; le frazioni "umido organico" e carta e cartone" vanno conferite negli appositi contenitori stradali collocati lungo gli accessi;
9. la raccolta del rifiuto spiaggiato va effettuata setacciando opportunamente tutto il materiale e separando la frazione "rifiuto" dalla sabbia: tale rifiuto va collocato lungo la battigia entro le ore 6.00 del mattino in cumuli aventi una distanza minima di 80 metri l'uno dall'altro;
10. evitare - riguardo ai mezzi meccanici autorizzati ad effettuare la pulizia dell'arenile ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo - di svolgere attività in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario compreso tra le 19.00 e 24.00 e tra le 6.00 e le 9.00;
11. realizzare una bacheca informativa:
 - a. per le comunicazioni ai turisti e residenti (*eventuali zone riservate ad uso ricreativo giochi, area cani, punti di assistenza e di primo soccorso, ecc.*) in cui vi sia uno spazio riservato per il Comune di Jesolo per le informazioni relative al programma Bandiera Blu delle Spiagge delle dimensioni totali di metri 2,50 x 1,40 (almeno per la bandiera blu m. 1.00 x cm. 80,00).
 - b. con una piantina riportante i confini dell'area in concessione onde consentire agli utenti della spiaggia di individuare in modo chiaro le zone libere attrezzate del rispettivo piano di settore;

12. attrezzare per l'intero periodo di stagionalità fissato dal presente provvedimento, l'area data in concessione con l'installazione/posizionamento di ombrelloni, sdrai e lettini nel rispetto di quanto richiamato all'art.1 punto 4 dell'ordinanza in parola.

Art. 3.c - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. la posa in opera di corridoi di lancio delle unità da diporto, recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. l'accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3. il transito o la sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione di menzionati di cui all'art.3a punto 4.
4. l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
5. lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, gare e altre attività organizzate;
6. lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie, non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
7. lo svolgimento di attività pirotecniche;
8. lo svolgimento di attività, arti, mestieri (commercio in forma itinerante, fotografi, noleggio natanti, etc.) in difformità a quanto previsto dalle singole normative e regolamentazioni di settore; tali attività devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla osta è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;
9. l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di volantini ovvero altro materiale.

Le attività oggetto di autorizzazione, in base alle vigenti norme, saranno sottoposte a canone, relativa imposta regionale ed eventuale diritti di istruttoria, deposito cauzionale e/o garanzia fideiussoria e polizza assicurativa danni a terzi.

Art. 3.d: - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo nonché il pagamento del canone e della relativa imposta regionale, se dovuta. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.e: Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 3.f: Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, il regolamento dell'utilizzo delle spiagge libere e libere attrezzate, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 3.g: Disciplina del commercio itinerante sul demanio marittimo

Il commercio itinerante sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo risulta disciplinato nel regolamento approvato con delibera di C.C. n. 94 del 22.04.2002.

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale. E' comunque vietato l'esercizio del commercio sullo specchio acqueo antistante il litorale.

Art.4 - ACCESSO DI CANI IN ARENILE DEMANIALE

L'accesso sugli arenili di cani o altri animali, come previsto da Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 17 Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, è disciplinato con apposita ordinanza del servizio Polizia Municipale.

E' fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti, dei diversamente abili e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, espressamente autorizzati dall'ufficio demanio marittimo.

A tale riguardo, i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative, e senza condurre gli animali in acqua.

Art. 5 - SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Art.5.a - Disciplina del servizio di salvataggio

Il servizio di salvataggio è un servizio di uso comune diretto gratuitamente a favore di chiunque.

Il servizio deve intendersi prestato con riferimento al fronte mare sul quale insiste la concessione demaniale o la struttura balneare.

Ciascun concessionario / titolare di struttura balneare ovvero gestore del servizio di salvataggio ha l'obbligo di presentare il piano di salvataggio con i termini di decorrenza e scadenza del medesimo, al Comune di Jesolo ed all'Autorità Marittima all'inizio della stagione balneare.

Questo dovrà contenere una planimetria riportante la porzione di arenile per la quale si presta il servizio (con indicazione dell'ampiezza del fronte mare), la dislocazione delle altane, le caratteristiche delle unità a remi e /o motore (idrogetto o elica protetta), l'elenco del personale adibito al servizio di salvataggio con relative abilitazioni (brevetto ed eventuale patente nautica in corso di validità) e dei dati ovvero nominativo e recapito del direttore responsabile del servizio nonché il committente per il quale si presta il servizio.

Tutte le altane ad uso servizio di salvataggio, ai fini della responsabilità, sono nell'area in custodia del concessionario, essendo le stesse strutture ricomprese nel piano di settore (art.2051 cc. e 23 reg.cod.nav.8).

I confini del tratto di arenile sorvegliato dalla singola postazione, dovranno essere chiaramente segnalati, da individuare in modo inequivocabile l'area di competenza degli assistenti bagnanti in loco.

Il servizio di salvataggio è organizzato come segue:

- per tratti di arenile con estensione **massima fino a metri lineari 100:**
un assistente abilitato provvisto di brevetto in corso di validità ed una unità a remi (facoltativa unità a propulsioni a idrogetto).
- per tratti di arenile con estensione **massima fino a metri lineari 200:**
due assistenti abilitati provvisti di brevetto in corso di validità ed una unità a remi (facoltativa unità a propulsioni a idrogetto).
- per tratti di arenile con estensione **massima fino a metri lineari 300:**
due assistenti abilitati provvisti di brevetto in corso di validità ed una unità a propulsioni a idrogetto o elica protetta.

Ciascuna postazione da ubicarsi su apposita piattaforma sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri, deve obbligatoriamente dotata di:

1. un binocolo;
2. un megafono;
3. un fuoco rosso a mano oppure un telo lenzuolo (due metri per due metri) riportante una croce bianca in campo rosso;
4. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri oppure un galleggiante tipo "baywatch";

5. tre bombolette da un litro di ossigeno (senza riduttore di pressione) ovvero una bombola di ossigeno da cinque litri (con riduttore di pressione);
6. cannule di diversa misura respirazione bocca a bocca;
7. un pallone Ambu o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
8. una cassetta di pronto soccorso, contenente dotazioni di presidi medici in corso di validità;
9. un estintore a polvere omologato per uso professionale;
10. un'asta porta bandiera di altezza non inferiore a otto metri riportante in più lingue un cartello esplicativo del significato delle bandiere;
11. un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto o elica protetta propulsione ad idrogetto o elica protetta) recante la scritta "salvataggio" dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Non è prescritta la dotazione del salvagente anulare e mezzo marinaio o gaffa per le moto d'acqua. Tale unità non deve essere in alcun caso, destinata ad altri usi.

Ciascun assistente bagnante deve:

- indossare una maglietta rossa con la scritta "salvataggio" o sinonimo;
- indossare il proprio fischiello ad uso personale;
- un paio di pinne;
- presidiare l'area sulla quale svolgere l'attività di salvataggio astenendosi di compiere altro tipo di servizio e/o lavoro;
- esporre, a seconda dei casi, una delle seguenti bandiere:

ROSSA: pericolo (balneazione sconsigliata o servizio di salvataggio assente);

GIALLA: servizio di sorveglianza ridotto;

O R A R I:

Il servizio di salvataggio deve essere garantito nell'arco temporale dalle 10,00 alle 18,00 dall'inizio stagione balneare dal 06 giugno fino al 14 giugno e dal 01 settembre fino al termine della stagione balneare 20 settembre;

Il servizio di salvataggio deve essere garantito nell'arco temporale dalle 9,30 alle 19,00 nel periodo compreso dal 15 giugno al 31 agosto.

Per garantire il recupero psicofisico (pausa pranzo) è concesso dalle ore 12,30 alle ore 15,30 di assentarsi per 90 minuti consecutivi.

In caso di un assistente dovrà essere sostituito nell'orario di pausa pranzo, in modo da garantire il servizio di salvataggio continuativo.

In caso di due assistenti è concesso il recupero psicofisico (pausa pranzo) dalle ore 12,30 alle ore 15,30 alternandosi e garantendo sempre la presenza di almeno un assistente. Durante il servizio garantito dall'unico assistente esistente questi isserà la bandiera gialla e dovrà essere posizionato un cartello di segnalazione ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura (redatta in più lingue):

"ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' RIDOTTO DALLE 12,30 ALLE 15,30."

Con riferimento al numero di risorse umane da impiegare durante l'orario della pausa per il pranzo, fermo restando quanto disciplinato ai precedenti punti e tenuto conto che il servizio di salvataggio deve ineluttabilmente essere parametrato in funzione di una analisi del rischio e di criteri oggettivi di probabilità e causalità, in caso di postazione di salvamento a due assistenti si potrà procedere ad una riduzione del servizio tenendo in debita considerazione il grado di affollamento delle spiagge (e, di conseguenza, esclusivamente qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permettesse).

Art. 5.b - disciplina del servizio di salvataggio "collettivo":

1. Per i concessionari di struttura balneare esiste la possibilità di organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva, per porzioni di arenile fronte mare contigue ed adiacenti. Tale eventualità dovrà essere preventivamente notificata al Comune di Jesolo ed all'Autorità Marittima con ragionevole anticipo rispetto all'inizio della stagione balneare, mediante la relazione ed invio di un "piano collettivo di

- salvataggio”. Questo dovrà indicare le strutture per le quali si organizza tale servizio collettivo, una planimetria riportante la porzione di arenile per la quale si presta il servizio (con indicazione dell’ampiezza del fronte mare), la dislocazione delle altane, le caratteristiche delle unità a remi e /o motore (solo idrogetto) o elica protetta, l’elenco del personale adibito al servizio di salvataggio con relative abilitazioni (brevetto ed eventuale patente nautica).
2. Nel caso di prestazione del “servizio di salvataggio in forma collettiva” la singola postazione può coprire fino a 320 metri se organizzata con due persone abilitate, con unità ad idrogetto o ad elica ed idonea altana, o torretta.
 3. Le dotazioni della struttura e dell’assistente bagnante, gli orari di prestazione e le modalità di servizio sono quelli già indicati nell’articolo precedente 5/a.

Art. 6 – DIVIETI E PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI ELISOCORSO SETTORE N. 18 P.P.A. FRONTE OSPEDALE

E’ vietato stazionare stabilmente posizionando e collocando ombrelloni, sdraio e altro nell’arenile demaniale antistante l’ospedale di Jesolo nelle immediate vicinanze della elisuperficie ovvero superficie destinata al decollo e atterraggio di elicotteri adibiti al soccorso.

Il concessionario titolare dell’arenile demaniale antistante all’ospedale, dovrà posizionare sulla delimitazione tra area privata e area demaniale limitatamente alla porzione di concessione antistante il servizio di elisoccorso, i cartelli monitori redatti in più lingue che riportino tale divieto e che segnalino la potenziale pericolosità della zona a causa dei possibili decolli e atterraggi dei velivoli oltre a segnalamenti luminosi e specificatamente lampeggianti di colore giallo/arancio visibili in arenile, che si attivino durante le operazioni di decollo e di atterraggio dei velivoli.

Art. 7 – SANZIONI

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 171/2005(Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012, nonché dell’art. 650 del Codice Penale.
2. La competenza a far rispettare la presente ordinanza ed applicare le sanzioni amministrative previste dalla stessa spetta all’organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
3. Gli addetti al controllo, all’atto dell’accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell’illecito.
4. Per l’accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l’introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari nonché da coloro che esercitano l’attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 51 del 30 aprile 2020.

Jesolo, 29 maggio 2020

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Ivo Rinaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Jesolo
e sul sito internet: www.comune.jesolo.ve.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all' U.O.C. Demanio Marittimo e navigazione
Tel.0421- 359299 e Polizia locale 0421 – 359190
e-mail: demanioarittimo@comune.jesolo.ve.it
[numero blu 1530 emergenza in mare](tel:1530)